SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero della sanità:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. **402.**

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto l'articolo 1, comma 3, e l'allegato *B* della legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, recante delega al Governo ad emanare un decreto di attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;

Vista la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997, che modifica e integra la direttiva 93/36/CEE del Consiglio;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera *g),* della citata legge n. 128 del 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e dei lavori pubblici;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione).* — *1.* Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.

3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.

4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-*quater* del presente testo unico.

5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attività di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario è comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.

6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso è pubblicato anche nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.».

Art. 2.

1. La lettera *c)* dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituita dalla seguente:

«*c)* quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato:

1) deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, corretto, se possibile, tenendo conto delle modifiche in termini di quantità o di valore prevedibili con riguardo ai dodici mesi successivi al contratto iniziale;

2) in alternativa, se l'esercizio è superiore a dodici mesi, può farsi riferimento al costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel corso dell'esercizio stesso;

3) le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate per sottrarle all'applicazione del presente testo unico;».

Art. 3.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Forniture escluse). — 1.* Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico:

a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalità di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

b) le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b), c)* ed *f),* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:

1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformità con il Trattato, con uno o più Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; tale accordo è comunicato alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministero degli affari esteri;

2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza;

3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;

e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 223, pararafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari.».

Art. 4.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera *D),* il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, è pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle voci della nomenclatura "classificazione dei prodotti associati alle attività (C.P.A.)" di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie Comunità europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla Commissione delle Comunità europee.

2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a), b)* o *c),* o negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera *E.*

Possono essere omesse le informazioni:

a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;

b) che siano contrarie al pubblico interesse;

c) che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;

d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.

4. I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.».

2. I commi 9 e 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:

«*9.* Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità; la lunghezza del testo non può essere superiore a una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ossia circa seicentocinquanta parole.

10. Con le modalità di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee anche i bandi di gara relativi a forniture non disciplinate dal presente testo unico.».

Art. 5.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto). — 1.* Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a),* il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera *A*; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.

3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

4. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari, non possono essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente prorogato.

6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di presentazione a condizione che le offerte:

a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;

b) rimangano riservate in attesa della loro valutazione;

c) se necessario, siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;

d) vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.».

Art. 6.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata). — 1.* Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *b)* e *c),* e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalità di cui all'articolo 17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 6, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.

3. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere ridotto fino a ventisei giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera *B*; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.

5. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente prorogato.

7. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera, telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia; le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi non oltre i termini di cui al comma 1.

8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte.

9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 è ridotto a quattro giorni, purché le informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state richieste in tempo utile.

10. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali più rapidi e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma.

11. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.».

Art. 7.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Specifiche tecniche).* — *1.* Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma 2 qualora:

a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della conformità o non esistano mezzi tenici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche;

b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:

1) del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986;

2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;

c) le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comportino costi o difficoltà tecniche sproporzionati, purché in tal caso la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un periodo determinato, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

d) il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da rendere inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e specifiche tecniche comuni già esistenti.

4. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazione interna; tali motivi vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri.

5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali indicati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformità con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989;

b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;

c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti e in particolare, in ordine di preferenza:

1) a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;

2) ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;

3) a qualsiasi altra norma.

6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti.

È vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una p roduzione determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla menzione "o equivalente", è, tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.».

Art. 8.

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Procedure di aggiudicazione).* — *1.* Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:

a) il pubblico incanto;

b) la licitazione privata;

c) l'appalto-concorso;

d) la trattativa privata.

2. Si intende per:

a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;

c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera *b),* nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla;

d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.

4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione esplicativa;

b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;

e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni.

5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere *a), b)* o *c).*».

Art. 9.

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Esclusione dalla partecipazione alle gare).* — *1.* Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.

2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere *a), b), d)* ed *e)* del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri.».

Art. 10.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali). — 1.* Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa è un cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato.

2. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato 7 attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti; altrimenti si applicano, a tali fornitori, le disposizioni di cui al punto 2, ultimo periodo, dello stesso allegato.».

Art. 11.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti). — 1.* La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera *b),* non possono essere richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

3. Se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.».

Art. 12.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 13 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministra-

zione deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.».

Art. 13.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Subappalto). — 1.* Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.

2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore aggiudicatario.

3. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel settore delle pubbliche forniture.».

Art. 14.

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata). — 1.* Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonché nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di fornitori che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti fornitori; in ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, ai fornitori italiani o di altri Stati membri in possesso dei requisiti richiamati al comma 1.».

Art. 15.

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Elenchi ufficiali di fornitori). — 1.* I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la relativa classificazione.

2. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a), b), c)* ed *f),* e agli articoli 12, 13 e 14 del presente testo unico.

3. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorità che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di idoneità del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettere *a), b), c)* ed *f),* all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere *b)* e *c),* e all'articolo 14, comma 1, lettera *a),* del presente testo unico.

4. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva.

5. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non possono essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 11 a 14.

6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.».

Art. 16.

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta)*. — *1.* Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in base a uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

3. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto stesso.

4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.

5. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione delle Comunità europee l'esclusione delle offerte ritenute troppo basse.».

Art. 17.

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Varianti)*. — *1.* Quando l'aggiudicazione avviene in base all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dai concorrenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, comma 5, lettere *a)* e *b)*.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi che precedono non possono respingere una variante soltanto perché configurerebbe, se accolta, un appalto pubblico di servizi anziché di forniture.».

Art. 18.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Comunicazioni e verbali di gara)*. — *1.* L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stata aggiudicata la fornitura; talune informazioni possono essere omesse se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo.

3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedono per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di una fornitura oggetto di una gara ovvero ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

4. Per ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;

b) l'oggetto e il valore della fornitura;

c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;

d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo intende subappaltare a terzi;

f) le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano il ricorso alla trattativa privata.

5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione delle Comunità europee.».

Art. 19.

1. Il titolo: «Capo V», è sostituito dal seguente: «Fornitori di Paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni finali», e precede l'articolo 21-*bis.*

2. Al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dopo l'articolo 21 sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Art. 21-*bis (Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e forniture di prodotti originari di Paesi terzi). — 1.* Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico di fornitori appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunità europee in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.

2. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che indicono le gare.

Art. 21-*ter (Prospetti statistici). — 1.* Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione delle Comunità europee.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 1 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:

a) il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;

b) per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il numero e il valore delle forniture aggiudicate da ciascuna amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;

c) il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate in base a deroghe all'accordo GATT.

3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:

a) il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, e la nazionalità dei fornitori ai quali sono state aggiudicate le forniture, con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;

b) il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe all'accordo GATT.

Art. 21-*quater (Computo dei termini). — 1.* Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n. 1182/71.

Art. 21-*quinquies (Disposizioni finali). — 1.* La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.

2. Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo unico.

3. Gli allegati da 1 a 5 del presente decreto legislativo sostituiscono gli allegati al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; allo stesso sono aggiunti, con il presente decreto legislativo, gli allegati 6 e 7.

4. Le amministrazioni interessate segnaleranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi

alla Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

(Articolo 1, comma 2, del presente testo unico)

1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (1);

2) Ministero delle finanze (2);

3) Ministero di grazia e giustizia;

4) Ministero degli affari esteri;

5) Ministero della pubblica istruzione;

6) Ministero dell'interno;

7) Ministero dei lavori pubblici;

8) Ministero per le politiche agricole;

9) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) Ministero della sanità;

12) Ministero per i beni culturali e ambientali;

13) Ministero della difesa;

14) Ministero del commercio con l'estero;

15) Ministero delle comunicazioni;

16) Presidenza del Consiglio dei Ministri;

17) Ministero dell'ambiente;

18) Ministero dei trasporti e della navigazione;

19) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(1) Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte degli altri Ministeri o enti.

(2) Non compresi gli appalti conclusi dall'Amministrazione dei monopoli di Stato limitatamente alle forniture di sali e tabacchi.

ALLEGATO 2

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.

Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri.

Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccettuati:

ex 27.10: carburanti speciali.

Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi; eccettuati:

ex 28.09: esplosivi;

ex 28.13: esplosivi;

ex 28.14: gas lacrimogeni;

ex 28.28: esplosivi;

ex 28.32: esplosivi;

ex 28.39: esplosivi;

ex 28.50: prodotti tossicologici;

ex 28.51: prodotti tossicologici;

ex 28.54: esplosivi.

Capitolo 29: Prodotti chimici; eccettuati:

ex 29.03: esplosivi;

ex 29.04: esplosivi;

ex 29.07: esplosivi;

ex 29.08: esplosivi;

ex 29.11: esplosivi;

ex 29.12: esplosivi;

ex 29.13: prodotti tossicologici;

ex 29.14: prodotti tossicologici;

ex 29.15: prodotti tossicologici;

ex 29.21: prodotti tossicologici;

ex 29.22: prodotti tossicologici;

ex 29.23: prodotti tossicologici;

ex 29.26: esplosivi;

ex 29.27: prodotti tossicologici;

ex 29.29: esplosivi.

Capitolo 30: Prodotti farmaceutici.

Capitolo 31: Concimi.

Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti; colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri.

Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati.

Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidature, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria».

Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi.

Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia.

Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati:

ex 38.19: prodotti tossicologici.

Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze; eccettuati:

ex 39.03: esplosivi.

Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, eccettuati:

ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili.

Capitolo 41: Pelli e cuoio.

Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio, borse da donna e simili contenitori; lavori di budella.

Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.

Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno.

Capitolo 45: Sughero e suoi lavori.

Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio.

Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta.

Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.

Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche.

Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti.

Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti.

Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli.

Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili.

Capitolo 69: Prodotti ceramici.

Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro.

Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.

Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio.

Capitolo 74: Rame.

Capitolo 75: Nichel.

Capitolo 76: Alluminio.

Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio).

Capitolo 78: Piombo.

Capitolo 79: Zinco.

Capitolo 80: Stagno.

Capitolo 81: Altri metalli comuni.

Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; eccettuati:

ex 82.05: utensili;

ex 82.07: pezzi per utensili.

Capitolo 83: Lavori diversi e metalli comuni.

Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; eccettuati:

ex 84.06: motori;

ex 84.08: altri propulsori;

ex 84.45: macchine;

ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione;

ex 84.55: pezzi della voce 84.53;

ex 84.59: reattori nucleari.

Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati a usi elettrotecnici; eccettuati:

ex 85.13: telecomunicazioni;

ex 85.15: apparecchi di trasmissione.

Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione; eccettuati:

ex 86.02: locomotive blindate;

ex 86.03: altre locomotive blindate;

ex 86.05: vetture blindate;

ex 86.06: carri-officine;

ex 86.07: carri.

Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri; eccettuati:

ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde;

ex 87.01: trattori;

ex 87.02: veicoli militari;

ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne;

ex 87.09: motocicli;

ex 87.14: rimorchi.

Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale, eccettuate:

ex 89.01A: navi da guerra.

Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; eccettuati:

ex 90.05: binocoli;

ex 90.13: strumenti vari, laser;

ex 90.14: telemetri;

ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici;

ex 90.11: microscopi;

ex 90.17: strumenti per la medicina;

ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia;

ex 90.19: apparecchi di ortopedia;

ex 90.20: apparecchi a raggi X.

Capitolo 91: Orologeria.

Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi.

Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; eccettuati:

ex 9401A: sedili per aerodine.

Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori).

Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci.

Capitolo 98: Lavori diversi.

ALLEGATO 3

ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

(Articolo 1, comma 3, lettera b), del presente testo unico)

Organismi:

Società «Stretto di Messina» (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1998);

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.

Categorie:

Autorità portuali;

Aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Consorzi per le opere idrauliche;

Università statali, Istituti universitari statali;

Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;

Enti di ricerca e sperimentazione;

Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

Consorzi di bonifica;

Enti di sviluppo o di irrigazione;

Consorzi per le aree industriali;

Enti preposti a servizi di pubblico interesse;

Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;

Enti culturali e di promozione artistica.

ALLEGATO 4

MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI

(Articolo 5, comma 6, del presente testo unico)

A - PUBBLICO INCANTO

(Articolo 9, comma 1, lettera a), del presente testo unico)

1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.

2) *a)* Procedura di aggiudicazione prescelta;

b) forma della fornitura che è oggetto della gara.

3) *a)* Luogo della consegna;

b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;

c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;

d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.

5) *a)* Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari;

b) termine ultimo per la ricezione delle domande sub-*a)*;

c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere i documenti sub-*a)*.

6) *a)* Termine ultimo per la ricezione delle offerte;

b) indirizzo al quale le offerte devono essere inviate;

c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.

7) *a)* Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;

b) data, luogo e ora dell'apertura delle offerte.

8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.

9) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

10) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.

11) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

13) Criteri utilizzati per l'aggiudicazione della fornitura; vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

14) Eventuale divieto di varianti.

15) Altre indicazioni.

16) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

17) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

18) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

19) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.

B - LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO

(Articolo 9, comma 1, lettere b) e c), del presente testo unico)

1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.

2) *a)* Procedura di aggiudicazione prescelta;

b) eventualmente; giustificazione del ricorso alla procedura accelerata;

c) forma della fornitura che è oggetto della gara.

3) *a)* Luogo della consegna;

b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;

c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;

d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.

5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.

6) *a)* Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;

b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;

c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.

7) Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte.

8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.

9) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

10) Criteri ultilizzati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, se non figurano nell'invito a presentare offerte.

11) Numero previsto dei fornitori — eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo — che verranno invitati a presentare offerte.

12) Eventuale divieto di varianti.

13) Altre indicazioni.

14) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

15) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

16) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

17) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.

C - TRATTATIVA PRIVATA

(Articolo 9, comma 3, del presente testo unico)

1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.

2) *a)* Procedura di stipulazione prescelta;

b) giustificazione dell'eventuale ricorso alla procedura accelerata;

c) eventualmente, forma della fornitura che è oggetto della gara.

3) *a)* Luogo della consegna;

b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA;

c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura;

d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture.

5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura.

6) *a)* Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;

b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;

c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.

7) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.

8) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

9) Numero previsto dei fornitori — eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo — che verranno invitati a presentare offerte.

10) Eventuale divieto di varianti.

11) Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.

12) Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

13) Altre indicazioni.

14) Data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee.

15) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

16) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATT.

D - PREINFORMAZIONE

(Articolo 5, comma 1, del presente testo unico)

1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice e, se non coincidono, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari.

2) La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire; numero di riferimento della classificazione dei prodotti per attività (CPA).

3) La data provvisoria di avvio delle procedure di aggiudicazione della fornitura (se nota).

4) Altre indicazioni.

5) Data di spedizione del presente avviso.

6) Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

7) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo di applicazione dell'accordo GATT.

E - FORNITURE AGGIUDICATE

(Articolo 5, comma 3, del presente testo unico)

1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2) Procedura di gara prescelta; in caso di trattativa privata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, comma 4, la motivazione del ricorso a tale procedura.

3) Data di aggiudicazione definitiva della fornitura.

4) Criteri di assegnazione del contratto.

5) Numero di offerte ricevute.

6) Numero e indirizzo del o dei fornitore/i.

7) Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore - numero di riferimento CPA.

8) Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i.

9) Valore della/e offerta/e prescelta/e o offerta massima e minima presa in considerazione per l'aggiudicazione della fornitura.

10) Valore e parte del contratto che possono eventualmente essere aggiudicati a terzi.

11) Altre informazioni.

12) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

13) Data di spedizione del presente avviso.

14) Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ALLEGATO 5

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

(Articolo 8 comma 1, del presente testo unico)

Ai sensi del presente testo unico si intende per:

1) specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese anche le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura,

tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;

2) norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad espletare attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;

3) norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come Norma europea (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;

4) omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione; l'omologazione tecnica europea è rilasciata dagli organismi nazionali a tale scopo riconosciuti;

5) prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO 6

CONTENUTO MINIMO DELLA LETTERA D'INVITO

(Articolo 7, comma 2, del presente testo unico)

Il contenuto minimo della lettera d'invito nelle procedure di cui all'articolo 7 del presente testo unico è il seguente:

1) se occorre, indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare la domanda, l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da corrispondere per ottenere detti documenti;

2) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale vanno spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

3) gli estremi del bando di gara pubblicato;

4) l'indicazione di documenti integrativi eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato in base al bando di gara; per le condizioni economiche e tecniche si applicano i criteri e le modalità di cui agli articoli 13 e 14;

5) i criteri di aggiudicazione della fornitura se non sono indicati nel bando di gara.

ALLEGATO 7

REGISTRI PROFESSIONALI DI ALTRI STATI MEMBRI

(Articolo 12 del presente testo unico)

1) I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente testo unico sono, rispettivamente:

in Belgio, il «Registre du Commercie-Handelsregister»;

in Danimarca, l'«Aktieselskabsregistret», il «Forenings-registret» e lo «Handelsregistret»;

in Germania, lo «Handelsregistrer» e lo «Handwerksrolle»;

in Grecia, il «Βιοτεχνικό ή Βιομεχανικό ή Εμπορικό Επιμελητηριο»;

in Spagna, il «Regstro Mercantil» ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;

in Francia, il «Registre du commerce» ed il «Répertoire des métiers»;

in Lussemburgo, il «Registre aux firmes» ed il «Role de la chambre des métiers»;

nei Paesi Bassi, lo «Handelsregister»;

in Portogallo, il «Registo Nacional das Pessoas Colectivas».

2) Al fornitore stabilito nel Regno Unito o in Irlanda può richiedersi la presentazione di un certificato rilasciato dal «Registrar of companies» o dal «Registrar of Friendly Societies», che attesti che l'impresa del fornitore e «incorporated» o «registered»; qualora non ottenga tale certificato il fornitore può presentare un certificato da cui risulti che ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale.

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 18 gennaio 1999, si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché di note sintetiche a margine di ciascun comma o gruppi di commi, stampate in modo caratteristico, che individuino in modo sommario il contenuto degli stessi, ai sensi dello stesso art. 10, comma 3-*bis*, aggiunto dall'art. 17, comma 29, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

98G0454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. **403.**

Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 1.

Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

g) di non aver riportato condanne penali;

h) qualità di vivenza a carico;

i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

Art. 2.

Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.

Art. 3.

Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.

3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 4.

Impedimento alla sottoscrizione

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.

2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

Art. 5.

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art. 6.

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.

Capo II

ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ESIBIZIONE DI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI INTERESSATI.

Art. 7.

Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento

1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, anche con la procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

2. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale.

4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 8.

Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

2. È fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 9.

Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.

Capo III

ATTESTAZIONI DI SOGGETTI PRIVATI E CERTIFICATI NON SOSTITUIBILI CON ALTRI STRUMENTI DI CERTEZZA

Art. 10.

Certificati non sostituibili

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 12.

Certificati di abilitazione

1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola «certificato» viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio di determinate attività, rispettivamente con le parole «diploma» o «patentino».

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato l'articolo 20-*bis* della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento è abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«Art. 1 *(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa).* — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*, al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate».

«Art. 2 *(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica).* — 1. L'art. 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente:

"Art. 70. — *1.* La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvento il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.

3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41.".

2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Art. 195. — *1.* I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica.".

3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore.

4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

6. Dopo il comma 1 dell'art. 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:

"1-*bis.* La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente".

7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.

9. Nei documenti di riconoscimento non é necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

11. È abrogata la lettera *f)* dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.

11-*bis.* Il terzo comma dell'art. 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

11-*ter.* Nell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"A decorrere dal 1º gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza".

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri;

a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilita normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-*ter* del citato art. 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale».

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi).* — 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.

2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2 è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso.".

3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

"*1.* Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.".

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

8. Alla lettera *e)* del primo comma dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".

9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20 dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 14, 20-*bis,* 26 e 27 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme). (Gli articoli o parte di essi tra parentesi quadre e in carattere corsivo sono abrogati dall'art. 13 del presente decreto):

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). — *[I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.*

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì, i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.]».

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

«Art. 14 *(Autenticazione di copie).* — Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti dell'art. 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti, i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'art. 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate».

«Art. 20-*bis.* — *[La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni non idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.*

Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare.]».

«Art. 26 *(Sanzioni penali).* — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

[Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità].

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

«Art. 27 (Rinvio). — *[Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla è innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.*

Restano ferme le disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.]».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 5. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

«Art. 10 *(Informazioni rese al momento della raccolta).* — L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *e),* e 14, comma 1, lettera *d).*

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile. ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

«Art. 22 *(Dati sensibili).* — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine parziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzaione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h).* Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997 reca: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964, come modificato dall'art. 22 della legge n. 958/1986. (Il comma tra parentesi quadre e in corsivo è abrogato dall'art. 13 del presente decreto):

«Art. 77 *(Ferma di leva e conservazione del posto di lavoro).* — Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblichi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

[La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.]».

Nota all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 241/1990, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 127/1997, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 reca: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente».

Note all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 2, 4 e 26 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 675/1996, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 3, comma 11, della legge n. 127/1997, come modificato dalla legge n. 191/1998, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 15. — 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni».

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 22 della legge n. 675/1996, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 70 del regio decreto n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 127/1997:

«Art. 70. — 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostretica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.

3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'art. 41».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del regio decreto-legge n. 2128/1936 (Ordinamento delle scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice):

«Art. 18. — Il parto deve essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo e qualora, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto ha obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre le 12 ore.

Nell'un caso e nell'altro sarà redatto dalla levatrice o dal medico chirurgo apposito certificato di assistenza, che deve essere prodotto all'ufficiale sanitario del comune da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 26 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 27 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964, come modificato dall'art. 22 della legge n. 958/1986, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche). (Il comma abrogato è riportato tra parentesi quadre e in corsivo):

«Art. 24. — *[I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15].*

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art. 88-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60».

— Per il testo degli articoli 3, 20-*bis* e del penultimo comma dell'art. 26 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1994 reca: «Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 ed ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive».

98G0455

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 novembre 1998.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Visti la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro, e il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992;

Visti l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, e il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riguardanti l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1998, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003;

Visti l'art. 40 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e il relativo decreto ministeriale di attuazione 31 luglio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998) recante modalità di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Ritenuta l'opportunità di rendere noti i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali, immessi in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 31 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003, di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1998 indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire diciottomilacentoquarantaquattromiliardicentonovantamilioni.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 15 agosto 1998, a quella n. 10, di scadenza 15 febbraio 2003.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, al centro, la riproduzione del ritratto di Dante Alighieri da un affresco di Giotto, nonché un elemento in chiaro, raffigurante il giglio stilizzato della città di Firenze, posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, il volto di Beatrice tratto da un dipinto del pittore olandese Ary Scheffer.

Art. 3.

Il progetto del corpo del titolo è occupato da un fondino in offset formato da un insieme complesso di intrecci floreali, racchiuso da una cornice calcografica a due colori con disegno liberamente ispirato a motivi architettonici gotici.

Detta cornice è interrotta, in alto, da una vignetta in cui sono stampati il ritratto di Dante Alighieri riprodotto in filigrana, nonché una scena raffigurante Dante Alighieri in Paradiso, contornato da una schiera di angeli, liberamente tratta da tavole della Divina Commedia illustrate da Gustavo Dorè; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende a stampa calcografica a due colori: «Codice IT0001206066», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana - Direzione Generale del Tesoro Servizio Secondo - Buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1997, n. 453 e D.M. 11 febbraio 1998 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 100,76 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 febbraio 1998 - Roma, 16 febbraio 1998; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Vincenzo La Via)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla

destra. Alla stessa altezza della dicitura «Il Dirigente Generale», spostato verso sinistra, è stato apposto un ologramma, recante l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Repubblica Italiana - Ministero del Tesoro», al di sotto del quale si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 819170 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che richiama quella riprodotta sul *recto* e recante in sottofondo il disegno di una scena del Paradiso della Divina Commedia, analoga a quella del prospetto, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, a stampa calcografica, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 15 febbraio 1998/2003 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1997 n. 453 e D.M. 11 febbraio 1998 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986 - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «5%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «IT0001206066», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, in basso, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio bianco nel quale spicca il numero cedolare. Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 5% - 15 febbraio 1998/2003».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo, fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro, fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso, fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo, fondino: celeste-arancio.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli o da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1998

Il direttore: LA VIA

98A10127

DECRETO 20 novembre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1998, n. 384, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 52.700 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 novembre 1998 è pari a 70.530 miliardi e che si rientrerà nei limiti previsti dalla legge entro la fine del 1998;

Decreta:

Per il 30 novembre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 maggio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 28 agosto 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 novembre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10158

DECRETO 20 novembre 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni, relativi all'emissione del 16 novembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto i propri decreti del 6 novembre 1998 che ha disposto per il 16 novembre 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 agosto 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 novembre 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 16 novembre 1998 è indicato, tra l'altro, l'importo degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 novembre 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,99 per i B.O.T. a novantuno giorni e a L. 96,35 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 91.345.968.000 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 febbraio 1999 e a L. 474.065.787.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 novembre 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,64 per i B.O.T. a novantuno giorni e a L. 95,01 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10159

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 ottobre 1998.

Integrazione e completamento del trasferimento in proprietà del lotto di terreno industriale alla ditta Idar S.r.l., in Contursi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 428, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto del 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed, in particolare, l'art. 1 relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte della gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto MICA del 22 giugno 1993 con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sugli interventi per le zone terremotate, nell'ambito degli interventi urgenti per l'economia;

Visto il decreto del 7 maggio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 legge n. 219/1981, con il quale l'iniziativa industriale Idar S.r.l. è stata ammessa ai contributi previsti dal citato art. 32 nella misura massima di L. 2.283.000.000, a fronte di un costo globale ritenuto congruo dell'intervento pari a L. 3.044.000.000;

Visto il decreto dell'11 luglio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 legge n. 219/1981, con il quale sono state regolate le modalità e le condizioni per la fruizione del contributo provvisoriamente assentito in favore della ditta in oggetto di cui al disciplinare allegato;

Visto il decreto del 1° marzo 1986 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 legge n. 219/1981, con il quale sono state regolate le modalità e le condizioni per la fruizione del contributo provvisoriamente assentito in favore della ditta in oggetto di cui al disciplinare allegato, a modifica di quanto disposto con il precedente provvedimento dell'11 luglio 1985;

Visto il decreto n. 251/GST/MICA del 12 dicembre 1994 del Sottosegretario di Stato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato approvato il collaudo finale degli interventi per la realizzazione dell'insediamento industriale ed è stato determinato il relativo contributo definitivo pari a L. 3.452.000.000 dal quale, tra l'altro, è stato detratto l'importo di L. 39.000.000 quale costo del suolo;

Vista la nota n. 8861 del 13 luglio 1995 con la quale il genio civile di Salerno ha rilasciato alla direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria del Ministero delle finanze il nulla osta all'istanza di sdemanializzazione del terreno posto in destra idraulica del fiume Sele e costituente l'ex alveo del suddetto corso, ricadente nell'area industriale di Contursi e sul quale sono stati realizzati alcuni insediamenti industriali, tra cui quello in argomento;

Vista la nota n. 509 del 17 ottobre 1996 con la quale il Consorzio gestione servizi di Salerno ha trasmesso copia del frazionamento approvato dall'ufficio tecnico erariale di Salerno per l'area industriale di Contursi, con l'esclusione della parte demaniale che era in corso di definizione presso l'ufficio tecnico erariale di Salerno e la direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria del Ministero delle finanze;

Vista la nota del 20 ottobre 1997, integrata dalla nota del 27 febbraio 1998, pervenuta in data 9 marzo 1998, e dalla nota del 10 marzo 1998, pervenuta in data 18 marzo 1998, con la quale la ditta ha richiesto il trasferimento in proprietà del lotto di terreno provvisoriamente assegnato;

Visto il decreto n. 164/GT/MICA del 4 giugno 1998 del direttore generale per il coordinarnento degli incentivi alle imprese del M.I.C.A. con il quale è stato trasferito in proprietà alla ditta in oggetto il lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, ad esclusione dell'area demaniale ricadente nello stesso, che sarebbe stato oggetto di successivo provvedimento di trasferimento;

Vista la nota n. 723 del 31 agosto 1998 con la quale il Consorzio gestione servizi di Salerno ha trasmesso il frazionamento relativo al foglio n. 24 del comune di Contursi, approvato dall'ufficio tecnico erariale di Salerno in data 22 aprile 1998, che ha identificato l'ulteriore particella ad integrazione e completamento del lotto di terreno industriale in oggetto;

Accertato che tale particella è della superficie di mq 264, ubicata nel comune di Contursi, nucleo industriale di Contursi, distinta in catasto al n. 552 (ex 506/c), foglio n. 24, giusta frazionamento redatto su estratto di mappa n. 700006/1998 di cui al tipo mappale n. 2749/1998;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, si possa integrare e completare la procedura di assegnazione definitiva del lotto di terreno industriale provvedendo al trasferimento in proprietà alla ditta Idar S.r.l. della particella n. 552 (ex 506/c), foglio n. 24, della superficie di mq 264, ubicata nel comune di Contursi, nucleo industriale di Contursi;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione e completamento della procedura di assegnazione del lotto di terreno industriale, è trasferita in proprietà alla ditta Idar S.r.l. la particella n. 552 (ex 506/c), foglio n. 24, della superficie di mq 264, ubicata nel comune di Contursi, nucleo industriale di Contursi, di cui in premessa.

Art. 2.

Resta invariato quanto stabilito all'art. 2 del decreto n. 164/GST/MICA del 4 maggio 1998 del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del M.I.C.A.

Art. 3.

Per il presente trasferimento troveranno applicazione i benefici fiscali vigenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il direttore generale: SAPPINO

98A10126

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 ottobre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa La Tettoia a r.l., con sede in Orsara di Puglia costituita per rogito notaio Vittorio

Finizia, in data 20 novembre 1981, repertorio n. 121224, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5417, B.U.S.C. n. 2596/188093;

società cooperativa Edilnuova a r.l., con sede in Castelnuovo Danesia costituita per rogito notaio F. Improta, in data 30 giugno 1988, repertorio n. 43, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2443, B.U.S.C. n. 3905/239939;

società cooperativa La Stella a r.l., con sede in Lucera, costituita per rogito notaio R. Di Biase, in data 8 luglio 1989, repertorio n. 16975, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2584, B.U.S.C. n. 3988/243764;

società cooperativa edilizia dipendenti comunali La 2010 a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio V. Finizia, in data 22 dicembre 1971, repertorio n. 82133, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2661, B.U.S.C. n. 1293/122134;

società cooperativa La Ruota a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio V. Frattarolo, in data 22 aprile 1983, repertorio n. 3251, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6039, B.U.S.C. n. 2819/198244.

Foggia, 26 ottobre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A10116

DECRETO 4 novembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Alba Rossa 71 - S. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 febbraio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Alba Rossa 71 - S. a r.l.», in liquidazione, con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooprativa edilizia «Società cooperativa edilizia Alba Rossa 71 - S. a r.l.» in liquidazione, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Elio Borromeo in data 14 maggio 1971, repertorio n. 7626, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Eduardo Sansone, nato a Napoli il 19 maggio 1939 e residente in Roma via degli Scipioni 295, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10160

DECRETO 4 novembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Minerva Seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 2 luglio 1998 con la quale il tribunale di Latina ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «La Minerva Seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Latina;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Minerva Seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Latina, costituita per rogito notaio dott. Pietro Pierantoni in data 7 novembre 1972, repertorio n. 8305, è posta in liquidazione coatta

amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giovanni Conti nato a Latina il 30 marzo 1956 ed ivi domiciliato con studio in via Bixio 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10161

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 1998.

Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari di Breno, Castiglione Stiviere, Civitavecchia, Frosinone, Lecco, Montepulciano, Novara, Prato, Rimini, Reggio Emilia, Roma 1, Roma 2, Salò, Sarzana, Spoleto, Tortona, Trani, Velletri, Verbania, Vigevano, Viterbo, Voghera, Volterra, nonché presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Forlì, Vercelli, Verona e presso le sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Sanremo (ufficio del territorio di Imperia), Schio (ufficio del territorio di Vicenza), Susa (ufficio del territorio di Torino), Tempio Pausania (ufficio del territorio di Sassari) e Urbino (ufficio del territorio di Pesaro).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto l'art 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato stabilito che con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio di attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il quale vengono dettate le modalità di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto;

Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 del direttore generale del Dipartimento del territorio, con il quale vengono apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;

Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale è stabilita, per ciascun ufficio, con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti nei comuni delle province di Alessandria, Bari, Bergamo, Brescia, Como, Firenze, Forlì, Frosinone, Imperia, La Spezia, Livorno, Mantova, Novara, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Sassari, Siena, Torino, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, sulla base delle corrispondenti note di trascrizione eseguite presso le conservatorie dei registri immobiliari di Breno, Castiglione Stiviere, Civitavecchia, Frosinone, Lecco, Montepulciano, Novara, Prato, Rimini, Reggio Emilia, Roma 1, Roma 2, Salò, Sarzana, Spoleto, Tortona, Trani, Velletri, Verbania, Vigevano, Viterbo, Voghera, Volterra nonché presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Forlì, Vercelli, Verona e presso le sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Sanremo (ufficio del territorio di Imperia), Schio (ufficio del territorio di Vicenza), Susa (ufficio del territorio di Torino), Tempio Pausania (ufficio del territorio di Sassari), Urbino (ufficio del territorio di Pesaro), entra in vigore il giorno 30 novembre 1998.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A10157

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 novembre 1998.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 1999;

Accertato che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 1999, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1. La ditta Alchymars S.r.l. - via delle Industrie, 6 Ceriano Laghetto (Milano):

metamfetamina	kg	600	per la fabbricazione di Selegilina

2. La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a. - viale Milano, 26 - Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza):

pentazocina	kg	300	per l'Italia
	»	5.700	per l'estero
R-3,4-dimetossiamfetamina	»	500	per l'estero

3. La ditta Industriale Chimica S.r.l. - via Grieg n. 13 - Saronno (Varese):

pentazocina cloridrato	»	50	per l'Italia
	»	500	per l'estero

4. La ditta Gruppo Lepetit S.p.a. - via R. Lepetit, 142 - Garessio (Cuneo):

destropropossifene .	kg	5.000	per l'Italia
	»	85.000	per l'estero

5. La ditta Laboratori MAG S.p.a. - via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (Milano):

fendimetrazina	kg	2.000	per l'Italia
	»	5.000	per l'estero
amfepramone	»	1.000	per l'Italia
	»	2.000	per l'estero

6. La ditta S.A.L.A.R.S. S.p.a. - via S. Francesco, 5 Camerlata (Como):

	per l'Italia		per l'estero	
codeina	kg	300	kg	400
diidrocodeina . . .	»	500	»	4.500
etilmorfina	»	30	»	30
morfina	»	200	»	400
folcodina	»	1	»	30
idrocodone	»	1	»	50
ossicodone	»	3	»	50
ossimorfone	»	0,500	»	0,500
tebacone	»	0,500	»	0,500
buprenorfina . . .	»	2	»	5
3-monoacetilmorfina	»	0,200	»	0,200
diacetilmorfina . .	»	0,200	»	10
acetilcodeina . . .	»	0,200	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,200	»	0,200
acetorfina	»	0,200	»	0,200
etorfina	»	0,200	»	0,200
normorfina	»	0,200	»	0,200
norcodeina	»	0,200	»	0,200
norossicodone . .	»	0,200	»	0,200

7. La ditta Secifarma S.p.a. - via Bissone, 5 - Baranzate di Bollate (Milano):

destropropossifene cloridrato o napsilato	kg	500	per l'Italia
	»	14.500	per l'estero
tramadolo cloridrato	»	2.000	per l'Italia
	»	8.000	per l'estero
1-metamfetamina . .	»	200	per la fabbricazione di Selegilina

Le presenti quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.

Roma, 18 novembre 1998

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

98A10114

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 novembre 1998.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 7 agosto 1998 di revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, relativo alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state previste anche le «note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate», modificate ed integrate con successivi provvedimenti;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce tra l'altro, che «... la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco ...»;

Visto il proprio provvedimento del 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998, con il quale si è provveduto alla revisione delle note sopra citate;

Rilevata l'opportunità di chiarire il testo delle note 12, 30, 32, 36, 39, 40, 51, 52, 56, 61, 71, 72 e 74;

Constatato che nel predetto provvedimento del 7 agosto 1998 non risultano incluse alcune specialità medicinali di recente autorizzazione, a base di principi attivi disciplinati da «note», mentre, per errore, risultano inserite alcune specialità non poste a carico del Servizio sanitario nazionale;

Rilevata, altresì, la necessità di apportare alcune precisazioni o correzioni al testo della premessa alle note, al testo di singole note e ai relativi commenti;

Ritenuto di dover precisare che il citato provvedimento del 7 agosto 1998, come modificato e integrato dal presente provvedimento, si riferisce ai medicinali attualmente commercializzati e che quelli al momento non in commercio saranno oggetto di successivo provvedimento;

Ritenuto di dover estendere l'applicazione delle note ai medicinali generici a base di principi attivi in essi contemplati;

Viste le deliberazioni assunte dalla Commissione unica del farmaco in data 28 aprile, 24 giugno e 29 luglio 1998;

Dispone:

Art. 1.

1. Il provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998, è modificato ed integrato come segue:

a) nel testo delle note 12, 30, 32, 36, 39, 40, 51, 52, 56, 61, 71, 72 e 74 le parole «diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri universitari o ospedalieri specializzati individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle parole «diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano»;

b) alle note 1-*bis,* 2, 13, 14, 15, 28, 32, 37, 39, 48, 51, 55, 55-*bis,* 57, 66, 67, 71-*bis,* 73 e 76 sono aggiunti i principi attivi e le confezioni di specialità medicinali riportati nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente provvedimento;

c) dal testo relativo alla nota 13 è soppresso il riferimento alla specialità medicinale «Sanaprav 10 20 cpr 10 mg»; dal testo relativo alla nota 41 è soppresso il riferimento alla specialità medicinale «Aimacalcin 5 fl 50 U. I. + 5 f. 1 ml»; dal testo relativo alla nota 55-*bis* sono soppressi i riferimenti alle specialità medicinali «Gentalyn BB 20 im iv 1 f. 20 mg; Gentalyn BB 40 im iv 1 f. 40 mg; Gentalyn im iv 1 f. 160 mg; Megental BB 1 f. 1 ml; Megental 1 f. 2 ml; Megental 1 f. 1 ml 40 mg»;

d) alla nota 37 i riferimenti alla specialità medicinale Immunine Stim Plus sono sostituiti dai seguenti «Immunine Stim Plus 1 f. 200 U. I., Immunine Stim Plus 1 f. 600 U. I., Immunine Stim Plus 1 f. 1200 U. I.;

e) nel testo della premessa alle note, la frase «Per alcune note relative all'uso di farmaci di costo elevato in patologie severe, necessitanti di un processo diagnostico di particolare impegno e di un progetto terapeutico che richiede competenze specifiche di alta specializzazione, si è adottata, nella nuova stesura delle note, la norma generale che la prescrizione sia possibile anche nel territorio da parte del medico di famiglia sulla base di una "diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri universitari o ospedalieri specializzati individuati dalle regioni e dalle

province autonome di Trento e Bolzano" è sostituita dalla seguente «Per alcune note relative all'uso di farmaci di costo elevato in patologie severe, necessitanti di un processo diagnostico di particolare impegno e di un progetto terapeutico che richiede competenze specifiche di alta specializzazione, si è adottata, nella nuova stesura delle note, la norma generale che la prescrizione sia possibile anche nel territorio da parte del medico di famiglia sulla base di una "diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano"»;

f) nel testo della premessa alle note, la frase «Dodici note riportano l'obbligo della prescrizione solo su diagnosi e piano terapeutico di centri universitari o ospedalieri autorizzati con l'attivazione di registro USL (note 12, 30, 32, 33, 39, 40, 51, 52, 56, 61, 65, 74)» è sostituita dalla seguente «Dieci note riportano l'obbligo della prescrizione solo su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, autorizzati con l'attivazione di registro USL (note 12, 30, 32, 39, 40, 51, 52, 56, 61, 74)»;

g) nel testo della premessa alle note, la frase «Tre note comportano l'obbligo di diagnosi e piano terapeutico di centri universitari o ospedalieri autorizzati senza l'attivazione di registro USL (note 36, 71, 72)» è sostituita con «Quattro note comportano l'obbligo di diagnosi e piano terapeutico di centri universitari o ospedalieri autorizzati senza l'attivazione di registro USL (note 36, 71, 71-*bis,* 72)»;

h) nel testo della nota 39, dopo «1. Età evolutiva» aggiungere «*a)* bassa statura da deficit di GH; *b)* sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata; *c)* deficit staturale nell'insufficienza renale cronica.»; dopo «2. Adulti» la frase «soggetti con livelli di GH allo stimolo con ipoglicemia insulinica < 3mcg/L o, in presenza di controindicazioni al test di ipoglicemia insulinica, o ad altro test di stimolo, per:» è sostituita dalla seguente «soggetti con livelli di GH < 3 mcg/L dopo stimolo con ipoglicemia insulinica o, in presenza di controindicazioni a questo test, con un picco inadeguato di GH dopo stimoli alternativi, per:»;

i) nel testo di commento alla nota 51 la frase «La goserelina nel solo caso del carcinoma prostatico può essere iniettata con siringa precaricata contenente 10,8 mg intramuscolo ogni 3 mesi» è sostituita dalla seguente «La goserelina nel solo caso del carcinoma prostatico può essere iniettata con siringa precaricata contenente 10,8 mg sottocute ogni 3 mesi»;

l) nel testo di commento alla nota 55 la frase «Tutti gli antibiotici di cui si è detto devono essere riservati al trattamento, abitualmente e necessariamente, ospedaliero di infezioni serie provocate da microrganismi provati resistenti alla maggior parte di altri farmaci; ...» è sostituita dalla seguente «Tutti gli antibiotici di cui si è detto dovrebbero essere riservati al trattamento, abitualmente e necessariamente, ospedaliero di infezioni serie provocate da microrganismi provati resistenti alla maggior parte di altri farmaci; ...»;

m) alla nota 66, con riferimento alle specialità medicinali Aulin Beta 30 buste 400 mg; Aulin Beta 30 cpr 400 mg; Mesulid Fast 30 cpr 400 mg, il principio attivo Nimesulide è sostituito dal principio attivo Nimesulide beta-ciclodestrina; la specialità medicinale Zacam 30 cps 20 mg è sostituita dalla specialità medicinale Ciclajet 30 cps 20 mg (nuova denominazione del prodotto); la specialità Naproxene sod. 30 cps 550 mg dalla specialità Naproxene Dorom cps 550 mg;

n) alla nota 76, con riferimento alla specialità medicinale Liquifer CR ad os 10 fiale 10 ml, il principio attivo Gluconato ferroso è sostituito dal principio attivo Ferro polistirensulfonato;

o) alle specialità Zyprexa 28 cpr 5 mg e Zyprexa 28 cpr 10 mg, oltre alla nota 71-*bis,* è applicata la nota 37.

Art. 2.

1. Il citato provvedimento del 7 agosto 1998, come modificato e integrato dal presente provvedimento, si applica anche ai medicinali generici a base di principi attivi cui si riferiscono le singole note.

Art. 3.

1. Il provvedimento del 7 agosto 1998 si riferisce alle specialità medicinali risultanti in commercio alla stessa data del 7 agosto 1998. Con successivo provvedimento saranno inquadrate nelle specifiche note tutte le confezioni di specialità medicinali autorizzate, ancorché non commercializzate.

Il presente provvedimento, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 104

ALLEGATO I

Nota	Principio attivo	Specialità	Commento
1-bis		Artrotec 75 30 cpr 75 mg+200 mcg	Rif in nota: Diclofenac + Misoprostolo
1-bis		Misofenac 75 30 cpr 75 mg+200 mcg	Rif in nota: Diclofenac + Misoprostolo
2		Coledos 20 cps 300 mg	Rif in nota: Acido ursodesossicolico
2		Ursilon 20 cps 300 mg	Rif in nota: Acido ursodesossicolico
2		Ursobil gocce 20 ml	Rif in nota: Acido ursodesossicolico
2		Ursobil scir. 200 ml	Rif in nota: Acido ursodesossicolico
2		Audec "225" 20 cps 225 mg	Rif in nota: Acido ursodesossicolico
2		Audec "450" 20 cps 450 mg	Rif in nota: Acido ursodesossicolico
13	Cerivastatina	Cervasta "0,2" 28 cpr 0,2 mg	
13	Cerivastatina	Lipobay "0,2" 28 cpr 0,2 mg	
13	Cerivastatina	Stativa "0,2" 28 cpr 0,2 mg	
13		Medipo 10 cpr 40 mg	Rif in nota: Simvastatina
13		Sivastin 10 cpr 40 mg	Rif in nota: Simvastatina
13		Liponorm 10 cpr 40 mg	Rif in nota: Simvastatina
14		Lipsin 20 cps 200 mg	Rif in nota: Fenofibrato
15		Album. Kabi iv 1 flac 20 ml 20%	Rif in nota: Albumina
15		Album. Kabi iv 1 flac 50 ml 20%	Rif in nota: Albumina
15		Album. Kabi iv 1 flac 100 ml 20%	Rif in nota: Albumina
15		Albital iv 1 fl 25% 10 ml	Rif in nota: Albumina
15		Albital iv 1 fl 25% 20 ml	Rif in nota: Albumina
15		Albital iv 1 fl 25% 50 ml	Rif in nota: Albumina
15		Albuman Berna iv 1 fl 25% 50 ml	Rif in nota: Albumina
15		Album. Um. ISI iv 1 fl 25% 20 ml	Rif in nota: Albumina
15		Album. Um. ISI iv 1 fl 25% 50 ml	Rif in nota: Albumina
15		Album. Um. ISI iv 1 fl 25% 100 ml	Rif in nota: Albumina
15		Album. Um. Immuno iv 1 fl 25% 50 ml	Rif in nota: Albumina
15		Album. Um. iv 1 fl 25% 10 ml	Rif in nota: Albumina
15		Album. Um. iv 1 fl 25% 50 ml	Rif in nota: Albumina
15		Album. Um. iv 1 fl 25% 100 ml	Rif in nota: Albumina
15		Album. Um. Purificata iv 1 fl 25% 50 ml	Rif in nota: Albumina
15		Albutein iv 1 fl 25% 50 ml	Rif in nota: Albumina
15		Uman Albumin iv 1 fl 25% 10 ml	Rif in nota: Albumina
15		Uman Albumin iv 1 fl 25% 20 ml	Rif in nota: Albumina
15		Uman Albumin iv 1 fl 25% 50 ml	Rif in nota: Albumina
28		Megestil 30 bust. 160 mg	Rif in nota: Megestrolo
32		Intron-A 1 f 10.000.000 UI/1 ml	Rif in nota: Interferon alfa-2b ric.
32		Intron-A 1 f 3.000.000 UI/0,5 ml	Rif in nota: Interferon alfa-2b ric.
32		Intron-A 1 f 5.000.000 UI/0,5 ml	Rif in nota: Interferon alfa-2b ric.
32		Virafon 1 f 10.000.000 UI/1ml	Rif in nota: Interferon alfa-2b ric.
32		Virafon 1 f 3.000.000 UI/0,5 ml	Rif in nota: Interferon alfa-2b ric.
32		Virafon 1 f 5.000.000 UI/0,5 ml	Rif in nota: Interferon alfa-2b ric.
37	C1-inibitore esterasi	C1 Inattivatore umano ev 1 flac 500 U.P.	
37	C1-inibitore esterasi	C1 Inattivatore umano ev 1 flac 1000 U.P.	
37		Antaxone 10 cps 25 mg	Rif in nota: Naltrexone
37	Tacrolimus	Prograf 10 f 5 mg	
37	Tacrolimus	Prograf 100 cps 1 mg	
37	Tacrolimus	Prograf 30 cps 1 mg	
37	Tacrolimus	Prograf 30 cps 5 mg	
37	Tacrolimus	Prograf 50 cps 1 mg	
37	Tacrolimus	Prograf 50 cps 5 mg	
37		Retrovir 60 cps 250 mg	Rif in nota: Zidovudina
39		Genotropin Miniquick 4 tbfiale 3,6 UI	Rif in nota: Somatropina
39		Genotropin Miniquick 4 tbfiale 4,2 UI	Rif in nota: Somatropina
39		Genotropin Miniquick 4 tbfiale 4,8 UI	Rif in nota: Somatropina
39		Genotropin Miniquick 4 tbfiale 5,4 UI	Rif in nota: Somatropina
39		Genotropin Miniquick 4 tbfiale 6 UI	Rif in nota: Somatropina

Nota	Principio attivo	Specialità	Commento
39		Genotropin Miniquick 7 tbfiale 0,6 UI	Rif in nota: Somatropina
39		Genotropin Miniquick 7 tbfiale 1,2 UI	Rif in nota: Somatropina
39		Genotropin Miniquick 7 tbfiale 1,8 UI	Rif in nota: Somatropina
39		Genotropin Miniquick 7 tbfiale 2,4 UI	Rif in nota: Somatropina
39		Genotropin Miniquick 7 tbfiale 3 UI	Rif in nota: Somatropina
48		Cimetidina Hoechst M.R. 30 cpr 800 mg	Rif in nota: Cimetidina
48		Cimetidina Hoechst M.R.60 cpr riv 400 mg	Rif in nota: Cimetidina
48		Cimetidina Rhone P. R. 60 cpr 400 mg	Rif in nota: Cimetidina
48		Ulcomedina 50 cpr 400 mg	Rif in nota: Cimetidina
48		Raniben sol. 20 cpr 150 mg	Rif in nota: Ranitidina
48		Raniben sol. 10 cpr 300 mg	Rif in nota: Ranitidina
48		Antra 20 14 cps 20 mg	Rif in nota: Omeprazolo
48		Losec 20 14 cps 20 mg	Rif in nota: Omeprazolo
48		Mepral 20 14 cps 20 mg	Rif in nota: Omeprazolo
48		Omeprazen 20 14 cps 20 mg	Rif in nota: Omeprazolo
51		Enantone 1 f im sc 11,25 mg	Rif in nota: Leuprorelina
55		Panzid 1 f 250 mg	Rif in nota: Ceftazidima
55-bis		Zetamicin 1 f im iv 50 mg	Rif in nota: Netilmicina
55-bis		Gentamen 1 f 2 ml 80 mg	Rif in nota: Gentamicina
57		Zofran 50 ml 4 mg/5ml	Rif in nota: Ondansetron
57	Dolasetron	Anzemet 3 cpr 200 mg	
57	Dolasetron	Anzemet iv 1 f 100 mg	
66		Diclofenac Clonmel Retard 100 20 cpr	Rif in nota: Diclofenac
66		Dicloreum CR 20 cps 150 mg	Rif in nota: Diclofenac
66	Fenbufene	Cinopal 20 cps 300 mg	
66		Orudis "retard" 30 cps 100 mg	Rif in nota: Ketoprofene
66		Orudis "retard" 30 cps 200 mg	Rif in nota: Ketoprofene
66	Metoxibutropato	Benflogin 20 buste 600 mg	
66		Algimesil 30 bust 100 mg	Rif in nota: Nimesulide
66		Algimesil 30 cpr 100 mg	Rif in nota: Nimesulide
66		Teonim 30 bust 100 mg	Rif in nota: Nimesulide
66		Teonim 30 cpr 100 mg	Rif in nota: Nimesulide
66		Efridol 30 cpr 100 mg	Rif in nota: Nimesulide
66		Efridol 30 cpr 200 mg	Rif in nota: Nimesulide
66		Efridol 30 buste 100 mg	Rif in nota: Nimesulide
66		Piroxicam Dorom 30 cps 10 mg	Rif in nota: Piroxicam
66		Piroxicam Dorom 30 cps 20 mg	Rif in nota: Piroxicam
66		Piroxicam GNR 30 cps 20 mg	Rif in nota: Piroxicam
67		Lamictal 28 cpr 25 mg	Rif in nota: Lamotrigina
67		Lamictal 28 cpr 5 mg	Rif in nota: Lamotrigina
67		Lamictal 56 cpr 100 mg	Rif in nota: Lamotrigina
67		Lamictal 56 cpr 200 mg	Rif in nota: Lamotrigina
67		Lamictal 56 cpr 50 mg	Rif in nota: Lamotrigina
71 bis_37		Zyprexa 28 cpr 10 mg	Rif in nota: Olanzapina
71 bis_37		Zyprexa 28 cpr 5 mg	Rif in nota: Olanzapina
73	Candesartan cilexitil	Blopress 28 cpr 16 mg	
73	Candesartan cilexitil	Blopress 28 cpr 8 mg	
73	Candesartan cilexitil	Ratacand 28 cpr 16 mg	
73	Candesartan cilexitil	Ratacand 28 cpr 8 mg	
73		DUP 753 28 cpr 50 mg	Rif in nota: Losartan
76		Cromatonferro 30 cpr eff. (80 mg Fe++)	

"Rif in nota" significa che la specialità citata (colonna 3) corrisponde al principio attivo presente nella nota di riferimento (colonna 1)

98A10115

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo n. 502/1992

Visto il decreto legislativo n. 517/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996;

Vista la deliberazione del senato accademico del 1° agosto 1997;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 17 febbraio 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, é ulteriormente modificato come segue:

l'art. 27 del titolo IX dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativo al corso di diploma universitario di podologo è modificato come di seguito riportato:

il settore endocrinologia F07E viene inserito nel corso integrato di podologia speciale III;

il settore chirurgia generale F08A viene inserito nel corso integrato di podologia d'urgenza;

i settori chirurgia generale F08A, endocrinologia e malattie del metabolismo (diabetologia) F07E vengono inseriti nel corso integrato di geriatria e gerontologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1998

Il rettore: D'ASCENZO

98A10117

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, relativo alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in nefrologia;

Visto che il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 20 febbraio 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 22 aprile 1998;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, in data 24 aprile 1998, ha approvato la suddetta modifica;

Visto il parere favorevole alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in nefrologia, espresso dal consiglio universitario nazionale nella seduta del 22 luglio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato;

Articolo unico

A partire dall'a.a. 1998/99, l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del settore medico, in «Nefrologia» viene così modificata.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 1. — *Istituzione, finalità, titolo conseguibile.*

1.1. È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

1.4. Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

Art. 2 — *Organizzazione, durata, norme d'accesso.*

2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di chirurgia ed i servizi convenzionati di nefrologia e dialisi dell'ospedale S. Eugenio del complesso integrato Columbus e del policlinico Casilino e delle aziende convenzionate.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa secondo la normativa vigente.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita della normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti al successivo art. 3 e 4.

2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 6 (sei) per ciascun anno di corso, per un totale di 30 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti, distribuito secondo la normativa vigente.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola o in caso di impossibilità da un suo sostituto e da 4 docenti nominati dal Consiglio di scuola.

Art. 3. — *Piani di studi e di addestramento professionalizzante.*

3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E03A biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F04B immunologia, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4. — *Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio.*

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 5. — *Esame di diploma.*

5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguato agli standards europei.

Art. 6. — *Norme finali.*

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire all'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

TABELLA *A*

Scuola di specializzazione in nefrologia

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A anatomia, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F07E nefrologia.

B. Area di fisiopatologia nefrologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A biologia, F03X genetica medica, F04C patologia generale, F04A immunologia, F07B fisiopatologia clinica, F07E nefrologia.

C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07D semeiotica funzionale, F07E nefrologia, F18X diagnostica per immagini.

D. Area di nefrologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi chimici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07E nefrologia, F07 medicina interna, E07X farmacologia, F05X microbiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F18X statistica medica, F10A urologia, F19C pediatria, F07C medicina d'urgenza, F04A patologia generale.

E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07E nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.

F. Area dell'emergenza nefrologica

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07E nefrologia, F07C medicina d'urgenza, F12X anestesiologia e rianimazione.

———

TABELLA *B*

STANDARD NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE NON UNIVERSITARIE PER CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON L'UNIVERSITÀ PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA.

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi.

———

TABELLA *C*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;

2) aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;

3) saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;

4) saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al punto 4, dell'art. 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie antirigetto, saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa amministrazione.

Roma, 30 ottobre 1998

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

98A10118

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 6 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 23 maggio 1992, n. 547, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali e contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Vista la delibera con la quale il senato accademico integrato, nella seduta del 19 febbraio 1996, ha approvato lo statuto dell'Università degli studi della Calabria;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 27 maggio 1996, ha espresso parere favorevole all'approvazione dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1996 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità;

Vista la delibera del 13 gennaio 1997 con la quale il consiglio di amministrazione ha proposto di resistere

ai rilievi di legittimità espressi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo statuto dell'Università;

Considerato che il senato accademico integrato nella seduta del 10 febbraio 1997 ha accolto i rilievi contenuti nel decreto ministeriale del 9 novembre 1996;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Visto il decreto rettorale n. 896 del 23 luglio 1997 con il quale è stato modificato lo statuto;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal senato accademico integrato e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 26 ottobre 1998 e del 5 novembre 1998;

Decreta:

L'art. 7.4, comma 2, statuto dell'Università degli studi della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è cosi modificato:

«Il senato accademico, integrato con i rappresentanti in consiglio di amministrazione del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e degli studenti, deve pronunciarsi entro sessanta giorni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata, 6 novembre 1998

Il rettore: FREGA

98A10119

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della fondazione «Opere dotalizie pie raggruppate Giustiniani, Falconi e Marcolini del pio istituto di dotazione del SS.mo Rosario», in Roma.

Con decreto ministeriale del 20 ottobre 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della fondazione «Opere pie dotalizie raggruppate Giustiniani, Falconi e Marcolini del pio istituto di dotazione del SS.mo Rosario», con sede in Roma, e ne è stato approvato il realtivo statuto, di cui all'atto pubblico del 24 settembre 1998, numero di repertorio 38559/415 a rogito del dott. Andrea Ferrara, notaio in Roma.

98A10132

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1998, è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alle persone sottoindicate:

alla memoria dell'agente della Polizia di Stato Ilaria Maria Leandri, con la seguente motivazione: «Accorsa sul luogo di un grave incidente stradale, mentre si adoperava a segnalare ai veicoli in transito l'obbligo di rallentare la marcia, apponendo sulla carreggiata i dispositivi luminosi, veniva travolta da un autocarro che, sopraggiunto ad alta velocità, ignorava la segnaletica disposta.

Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio». — 2 luglio 1997 - Vescovano (Padova);

all'agente scelto della Polizia di Stato Stefano Sorana, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio accorreva in aiuto di un automobilista rimasto intrappolato nella propria auto in fiamme a causa di un grave incidente stradale e, con esemplare altruismo, riusciva ad estrarre il ferito dalle lamiere, pochi istanti prima dell'esplosione del veicolo.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 13 luglio 1995 - s.s. 16 Adriatica (Ancona).

98A10129

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 1998, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile al Corpo forestale dello Stato con la seguente motivazione: «In occasione della violenta alluvione abbattutasi su Piemonte ed Emilia-Romagna, che causava vittime ed ingentissimi danni, il personale del Corpo forestale dello Stato, dando prova ancora una volta di elevatissima professionalità, di encomiabile spirito di sacrificio e di incondizionato impegno, interveniva in soccorso delle popolazioni colpite e, prodigandosi con immediatezza, efficacia e sensibilità in un'opera generosa ed instancabile, garantiva il graduale ritorno alla normalità». — Novembre 1994.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1998, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al capo 1ª cl. Np. Michele Ciuffreda con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di due naufraghi.

Nonostante le avverse condizioni meteomarine riusciva a raggiungere i malcapitati rifugiatisi presso una spiaggetta e a trarli in salvo a bordo di un battello». — 27 giugno 1997 - Manfredonia (Foggia);

all'aiutante Np. Pasquale Berritto con la seguente motivazione: «Con grande coraggio, professionalità e spirito di sacrificio, incurante del grave rischio personale, saltava su una barca in fiamme e con un estintore riusciva a domare l'incendio, traendo in salvo un operaio già travolto dalle fiamme». — 20 agosto 1997 - Comacchio (Ferrara);

al sottocapo nocchiere di porto Giuseppe Tuminelli con la seguente motivazione: «Con generoso altruismo e non curante della propria incolumità, si tuffava nelle acque della laguna, in soccorso di un uomo cadutovi a bordo della propria auto, riuscendo, insieme ad un altro animoso, dopo reiterati sforzi, a trarlo in salvo». — 2 luglio 1997 - Grado (Gorizia);

al sig. Igor Formentin con la seguente motivazione: «Con generoso altruismo e non curante della propria incolumità, si tuffava nelle acque della laguna, in soccorso di un uomo cadutovi a bordo della propria auto, riuscendo, insieme ad un altro animoso, dopo reiterati sforzi, a trarlo in salvo». — 2 luglio 1997 Grado (Gorizia).

98A10130

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 4 maggio 1998, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate:

1) al sig. Giovanni Cimino;

2) al sgt. Np./MS Domenico Sorrenti:

«Con generoso slancio e non comune ardimento, insieme ad altri animosi, non esitava a tuffarsi nel mare agitato in soccorso di un bagnante in grave difficoltà, riuscendo a trarlo in salvo a riva». — 23 giugno 1996 - Cefalù (Palermo);

al sig. Lodovico Marchisio: «Con non comune ardimento e generoso slancio, nonostante non sapesse nuotare, non esitava a scendere nelle gelide acque di un laghetto traendo in salvo un uomo che vi si era gettato a scopo suicida». — 13 marzo 1996 - Torino.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1998, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alla Capitaneria di porto di Gaeta e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Latina.

Alla Capitaneria di porto di Gaeta con la seguente motivazione: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi sull'isola di Ponza, interveniva con uomini e mezzi per impedire l'espandersi delle fiamme verso il centro abitato e, con instancabile operosità e costante impegno, riusciva a soccorrere molti cittadini in difficoltà e a spegnere i numerosi focoloai provocati dal fortissimo vento, impedendo ben più gravi conseguenze per la popolazione». — 8 luglio 1996 - Ponza (Latina).

Al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Latina con la seguente motivazione: «In occasione di un violento incendio sviluppatosi sull'isola di Ponza, interveniva con uomini e mezzi per impedire l'espandersi delle fiamme verso il centro abitato e, con instancabile operosità e costante impegno, riusciva a soccorrere molti cittadini in difficoltà e a spegnere i numerosi focoloai provocati dal fortissimo vento, impedendo ben più gravi conseguenze per la popolazione». — 8 luglio 1996 - Ponza (Latina).

98A10131

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione dello statuto della fondazione Istituto di alta cultura «Orestiadi» - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in Gibellina.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1998 è stato approvato il nuovo testo statutario della fondazione - Istituto di alta cultura «Orestiadi», organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Gibellina.

98A10121

Modificazione allo statuto dell'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1998 è stata approvata la modifica dell'art. 19 del vigente statuto dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma.

98A10122

Modificazione allo statuto dell'Istituto nazionale di studi verdiani, in Parma

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1998 è stata approvata la modifica dell'art. 13 del vigente statuto dell'Istituto nazionale di studi verdiani, con sede in Parma.

98A10123

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1998, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concessa al «Consorzio agrario provinciale di Piacenza», con sede in Piacenza, via Mazzini, 14, per la succursale sita in Castelvetro (Piacenza), via Stazione, 12, è stata revocata per cessazione di attività.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1998, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concessa alla «Silos Granari del Candiano S.p.a.», con sede in Ravenna, via Manfredi, 2, è stata revocata per cessazione di attività.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1998, l'autorizzazione a gestire un magazzino generale concessa alla «Cice M.G. S.r.l.», con sede in Genova, via Rivarolo, 2/A, viene confermata, a seguito di modifica della ragione sociale, a favore della «Multiterminal S.r.l.».

Con decreto ministeriale 3 novembre 1998, la «Multiterminal S.r.l.», con sede in Genova è stata autorizzata ad istituire un magazzino generale in Vado Ligure (Savona), via Trieste, 25.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1998 l'autorizzazione, concessa alla «Gandolfi e C. S.p.a.», con sede in Milano, via dei Piranesi, 18, ad esercitare un magazzino generale sito in Lonigo, via dell'Artigianato, 36, è stata revocata per cessazione di attività.

98A10139

Autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Trust Company - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Ferrara.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1998 la società «Trust Company - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Ferrara, iscritta al registro delle imprese di Ferrara al n. 13072, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La autorizzazione, in linea con la funzione propria delle società fiduciarie, si intende riferita alle sole attività svolte nell'esclusivo interesse dei fiducianti ed all'organizzazione ed alla revisione contabile di aziende non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

98A10120

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Approvazione del nuovo statuto sociale dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta a guscio «Unaproa», in Roma.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1998 è stato approvato il nuovo statuto sociale dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta in guscio «Unaproa», con sede in Roma, via F. De Sanctis n. 11.

Il nuovo statuto è stato adottato con assemblea straordinaria del 14 maggio 1998, redatta dal notaio Ernestina Annunziata con numero di repertorio 106443.

98A10134

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 novembre 1998

Dollaro USA	1690,99
ECU	1947,01
Marco tedesco	990,04
Franco francese	295,25
Lira sterlina	2795,88
Fiorino olandese	878,12
Franco belga	47,995
Peseta spagnola	11,643
Corona danese	260,41
Lira irlandese	2460,90
Dracma greca	5,900
Escudo portoghese	9,653
Dollaro canadese	1092,72
Yen giapponese	13,944
Franco svizzero	1200,99
Scellino austriaco	140,72
Corona norvegese	225,21
Corona svedese	208,02
Marco finlandese	325,67
Dollaro australiano	1083,42

98A10190

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto della Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1998 sono state approvate le modificazioni dello statuto della Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, deliberate dal consiglio di amministrazione in data 29 aprile 1998.

98A10135

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Santa Lucia, in Roma

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione Santa Lucia, con sede in Roma, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 17 articoli.

98A10136

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Medikinale International Parma (M.I.P.) - Centro internazionale multimediale della medicina e delle scienze, in Parma.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione Medikinale International Parma (M.I.P.) - Centro internazionale multimediale della medicina e delle scienze, con sede in Parma, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 17 articoli.

98A10138

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione Fatebenefratelli per la ricerca biomedica e sanitaria (A.Fa.R., in Roma).

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione Fatebenefratelli per la ricerca biomedica e sanitaria (A.Fa.R.), con sede in Roma, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 22 articoli.

98A10137

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «San Valentino a r.l.», in Cosenza.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 21 ottobre 1998 la dott.ssa Maria Rosaria Coschignano è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «San Valentino a r.l.», con sede in Cosenza posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale in data 16 aprile 1998 in sostituzione del dott. Luca Fiorita, dimissionario.

98A10133

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 25230 del 20 ottobre 1998, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 maggio 1998 al 20 maggio 1999 della ditta: S.c. a r.l. Ansa Agenzia nazionale stampa associata, con sede in Roma e unità di Roma e sedi periferiche collegate.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei soli lavoratori poligrafici che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.c. a r.l. Ansa Agenzia nazionale stampa associata, con sede in Roma e unità di Roma e sedi periferiche collegate per un massimo di 50 dipendenti poligrafici per il periodo dal 21 maggio 1998 al 20 maggio 1999.

98A10092

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25192 del 14 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Stefano, con sede in Bagheria (Palermo) e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unità, su un organico complessivo di n. 65 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Stefano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25193 del 14 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 5 dicembre 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Risi Sud, con sede in Napoli e unità di Saviano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Risi Sud, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25225 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. N.U.I Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 25 unità, di cui 7 unità lavorative in regime part-time applicano una riduzione di orario da 20 ore a 10 ore medie settimanali; 2 unità da 25 a 23 ore, 1 unità da 30 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 63 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. N.U.I Nuova utensileria italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25226 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, limitatamente per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Tecnomeccanica, con sede in Milano e unità di Terni, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato., la riduzione massima dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 208 ore di lavoro effettivo pro capite corrispondenti a 26 giorni lavorativi di 8 ore articolati su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di massimo n. 230 unità, su un organico pari a 258 lavoratori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 143, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25229 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, limitatamente, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. N.U.I. Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 25 unità, di cui 7 unità lavorative in regime part-time applicano una riduzione di orario: da 20 a 10 ore medie settimanali; 2 unità da 25 a 13 ore medie settimanali; 1 unità da 30 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 63 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. N.U.I. Nuova utensileria italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 25231 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aurora, con sede in Teramo (nucleo industriale Sant'Atto) e unità di Teramo, per i quali è stato sti-

pulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 104 unità, su un organico complessivo di n. 135 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aurora, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25232 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Video Levante, con sede in Taranto e unità di Taranto, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 14 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Video Levante, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25233 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 20 gennaio 1998 al 19 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Michelrettili di Protto Dario & C., con sede in Cuneo e unità di Cuneo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Michelrettili di Protto Dario & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25234 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.Edi - Legatoria editoriale, con sede in Torino e unità di Borgaro Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26, 40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, su un organico complessivo di n. 44 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.Edi - Legatoria editoriale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25235 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tambox CCC SPA, dal 2 gennaio 1998 Assi Doman - Hassi Holding, con sede in Lunata Capannori già Altopascio ((Lucca) e unità di Altopascio (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 232 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tambox CCC SPA, dal 2 gennaio 1998 Assi Doman - Hassi Holding, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati, nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25236 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 25 agosto 1998 al 24 agosto 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Milano e unità di Marano Ticino (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 127 unità, su un organico complessivo di n. 254 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25237 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L'Aquila, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la ridu-

zione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 50 unità, su un organico complessivo di n. 51 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L'Aquila, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25238 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede in Bari e unità di Bari (Cantieri in tutta la Puglia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 101 unità, su un organico complessivo di n. 254 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25239 del 20 ottobre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 4 giugno 1998 al 3 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società a r.l. Area Ag. Coop., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, di cui 2 poligrafici da 37 a 25, su un organico complessivo di n. 12 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società a r.l. Area Ag. Coop., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

98A10091

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25157 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 maggio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 maggio 1997 con effetto dal 9 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1996 con decorrenza 9 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25158 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cereol Italia dal 31 dicembre 1995 Eridania zuccherifici nazionali S.p.a., con sede in Genova e unità di Ravenna, per il periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 marzo 1996, n. 20201/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25159 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermacchi, con sede in Venego Superiore (Varese) e unità di Venego Superiore (Varese) dal 31 dicembre 1996 ex SIAI Marche (Varese), per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 15 dicembre 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25160 del 14 ottobre 1998 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Arbatax 2000, con sede in Tortoli-Arbatax (Nuoro) e unità di Cagliari e Tortolì-Arbatax (Nuoro).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.Arbatax 2000, con sede in Tortoli-Arbatax (Nuoro) e unità di Cagliari e Tortolì-Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 25 luglio 1997, n. 5/97.

Contributo addizionale: no.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25161 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Bismantova, con sede in Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) e unità di Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia), per il periodo dal 1º luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1998 con decorrenza 1º luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25162 del 14 ottobre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 1º giugno 1998 al 29 maggio 1999, della ditta C. S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Mantova, con sede in Mantova e unità di Mantova.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C. S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Mantova, con sede in Mantova e unità di Mantova, per il periodo dal 1º giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1998 con decorrenza 1º giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25163 del 14 ottobre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 luglio 1998 al 22 luglio 1999, della ditta S.p.a. Conceria Val d'Adige, con sede in S. Anna di Vallarsa (Trento) e unità di S. Anna, località Sega, 8 Vallarsa (Trento).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Conceria Val d'Adige, con sede in S. Anna di Vallarsa (Trento) e unità di S. Anna, località Sega, 8 Vallarsa (Trento), per il periodo dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1998 con decorrenza 23 luglio 1998.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25164 del 14 ottobre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 maggio 1998 al 10 maggio 1999, della ditta S.r.l. Sapel, con sede in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza) e unità di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sapel, con sede in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza) e unità di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), per il periodo dall'11 maggio 1998 al 10 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 11 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25165 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimpianti Sud in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25166 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimpianti Sud in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 18 gennaio 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25167 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sala-

riale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. M.G.S. in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 18 gennaio 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25168 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25169 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.G.S. in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unità di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25170 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svei, con sede in Roma e unità di Cagliari, Roma e Scandicci (Firenze), per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25171 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italeco, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25172 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25173 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrotecna, con sede in Roma e unità Cantieri nazionali (Roma INPS), per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1996 con decorrenza 1° agosto 1996.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25174 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna, con sede in Roma e unità Cantieri nazionali (Roma INPS), per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 1° agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25175 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mantelli estero costruzioni, con sede in Venezia e unità ufficio amministrativo di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25176 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25177 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 luglio 1997 al 2 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1997 con decorrenza 3 luglio 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25178 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 giugno 1997 al 14 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1997 con decorrenza 15 giugno 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25179 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli Rep, con sede in Roma e unità di Cagliari, Catania, Chieti scalo (Chieti), Cosenza, Firenze, Forlì, Genova Massa (Massa Carrara), Milano, Napoli, Palermo, Parma, Prato, Roma, Salerno, Savona, Taranto, Venezia e Verona, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25180 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade, con sede in Roma e unità cantiere di Stresa (Verbania), cantiere La Seccca (Belluno), diga del Melito - Catanzaro (Catanzaro), Milano, Pieve Emanuele (Milano), Tauriano (Pordenone) e uffici di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25181 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Genova e unità di Roma (area edile), per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25182 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25183 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna (settore metalmeccanico), con sede in Genova e unità di Genova e Roma, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 31 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1997 con decorrenza 1° maggio 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25184 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun, con sede in Genova e unità di Pero, Cernusco, Trezzano (Milano) e Sestri Ponente (Genova), per il periodo dal 21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1998 con decorrenza 21 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25185 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Italiana condotte d'acqua, con sede in Roma e unità di Cagliari, ex Aliena stabilimento di Nola (Napoli), Genova e uffici di Roma, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1997 con decorrenza 1° giugno 1997.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25186 del 14 ottobre 1998 è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999 della ditta S.r.l. Editoriale Italiana - Gruppo Editoriale S.A., con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Editoriale Italiana - Gruppo Editoriale S.A., con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 5 dipendenti, per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è prorogata dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999.

Con decreto ministeriale n. 25187 del 14 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.M.C., con sede in Bairo (Torino) e unità di Bairo (Torino), per un massimo di 129 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è prorogata dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25188 del 14 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli, con sede in Mantova e unità di Brindisi Cerano (Brindisi), per un massimo di 48 dipendenti, Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 52 dipendenti e Rossano Calabro (Cosenza), per un massimo di 18 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 ottobre 1998 al 14 aprile 1999.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 luglio 1998, n. 24917, art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla

vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25189 del 14 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova), per un massimo di 558 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25190 del 14 ottobre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unità di Baranzate (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unità di Baranzate (Milano), per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1998 con decorrenza 7 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25191 del 14 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e unità di Cantieri itineranti regione Lombardia, per un massimo di 58 dipendenti, e Cantieri itineranti regione Trentino-Alto Adige, per un massimo di 9 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1997 all'8 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25198 del 20 novembre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 12 aprile 1998 all'11 aprile 1999, della ditta S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unità di S. Ferdinando (Reggio Calabria).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unità di S. Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 12 aprile 1998 all'11 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1998 con decorrenza 12 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25199 del 20 ottobre 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 gennaio 1998 con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 22 maggio 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 gennaio 1998 con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 23 febbraio 1998 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1997 con decorrenza 23 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25200 del 20 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 9 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia Divisioni Alcatel-Face e Alcatel Telettra, con sede in Milano e unità Nazionali, per il periodo dal 9 marzo 1998 all'8 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1998 con decorrenza 9 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25201 del 20 novembre 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 aprile 1997 al 20 aprile 1998, della ditta S.p.a. Axis, con sede in Tavernelle Val di Pesa (Firenze) e unità di Tavernelle Val di Pesa (Firenze).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Axis, con sede in Tavernelle Val di Pesa (Firenze) e unità di Tavernelle Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 21 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25202 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 7 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Grandi motori Trieste, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e unità di sede e stabilimento in Trieste.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grandi motori Trieste, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e unità di sede e stabilimento in Trieste, per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1998 con decorrenza 7 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25203 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 aprile 1998 al 26 aprile 1999, della ditta S.r.l. Iskia, con sede in strada C n. 10 S. Zeno (Arezzo) e unità di Arezzo.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iskia, con sede in strada C n. 10 S. Zeno (Arezzo) e unità di Arezzo, per il periodo dal 27 aprile 1998 al 26 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 27 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25204 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 2000, della ditta S.r.l. D.S.M. Italia, con sede in Como e unità di Como, Filago (Bergamo) e Turate (Como).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. D.S.M. Italia, con sede in Como e unità di Como, Filago (Bergamo) e Turate (Como), per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 1° aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25205 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fininc, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1998 con decorrenza 15 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25206 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compensati Sorbolo, con sede in Sorbolo (Parma) e unità di Sorbolo (Parma), per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 1° giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25207 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sole Italia di Prezioso Gennaro & C., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 21 gennaio 1998 al 1° giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25208 del 20 ottobre 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 5 settembre 1998 al 4 marzo 1999, della ditta S.p.a. Leucci industriale - Gruppo Fochi con sede in Brindisi e unità di Brindisi.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Leucci industriale - Gruppo Fochi con sede in (Brindisi) e unità di Brindisi, per il periodo dal 5 settembre 1998 al 4 marzo 1999.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 5 settembre 1995.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25209 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 1º giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unità di Firenze, Milano, Napoli e Cercola (Napoli), per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 3 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25210 del 20 ottobre 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 25 maggio 1998 al 24 maggio 1999, della ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unità di Napoli, sede di via Cimarosa (Napoli).

A seguito dell'approvazione come sopra disposta, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unità Napoli, sede di via Cimarosa, per il periodo dal 25 maggio 1998 al 24 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 25 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25211 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 1º giugno 1998, è prorogata la coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondedile Costruzioni, con sede in Napoli e unità di Fiumicino (Roma), Giudecca (Venezia), Mazara del Vallo (Trapani), Mignano Montelungo (Caserta), S. Vittore del Lazio (Frosinone), Torre Annunziata, Capri, Cercola, Napoli (Napoli), Vietri (Salerno), per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1998 con decorrenza 3 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25212 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio E. Saladino e Figli, con sede in Napoli e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 10 maggio 1998 al 9 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 1º giugno 1998 con decorrenza 10 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25213 del 20 ottobre 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo al 2 marzo 1998 al 31 luglio 1999, della ditta S.p.a. Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano) e unità di Busto Garolfo (Milano).

A seguito dell'approvazione come sopra disposta, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano) e unità di Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1º settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1998 con decorrenza 2 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25214 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla DPS Richard Ginori 1735, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Laveno Mombello (Varese), per il periodo dal 24 maggio 1998 al 23 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 24 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25215 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe e f.lli, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 24 maggio 1998 al 23 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1998 con decorrenza 24 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25216 del 20 ottobre 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999, della ditta S.r.l. Grafischena, con sede in Fasano (Brindisi) e unità di stabilimento e uffici di Fasano (Brindisi).

A seguito dell'approvazione come sopra disposta, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grafischena, con sede in Fasano (Brindisi) e stabilimento e uffici di Fasano (Brindisi), per il periodo dal 1º giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 1º giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25217 del 20 ottobre 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Fagnus, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide, Z.I. Madonna del Moro (Perugia).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fagnus, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide, Z.I. Madonna del Moro (Perugia), per il periodo dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 2 giugno 1997, n. 2892.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25218 del 20 ottobre 1998, è approvato il programma per riorganizzazone aziendale, limitatamente al periodo dal 1º ottobre 1997 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Abb Daimler Benz Transportation (Italia), con sede in Milano e unità di Roma.

A seguito dell'approvazione come sopra disposta, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Daimler Benz Transportation (Italia), con sede in Milano e unità di Roma, per il periodo dal 1º ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 1º ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25219 del 20 ottobre 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 15 marzo 1998 al 14 marzo 1999, della ditta S.r.l. Sa.Bo., con sede in Milano e unità di Bologna.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Bo., con sede in Milano e unità di Bologna, per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25220 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. K.E. impianti, con sede in Druento (Torino) e unità di Druento (Torino), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1998 al 15 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta, è prorogata dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* dela legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25221 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Adduttore Castello, con sede in Tremestieri Etneo (Catania), unità di Bivona (Agrigento), per un massimo di 59 dipendenti, e di Roma, per un massimo di 2 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 maggio 1998 al 20 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposto è prorogata dal 21 novembre 1998 al 20 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25222 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Mate-Fer, con sede in Matera, e unità di Matera, per un massimo di 38 dipendenti, e di Roma, per un massimo di 3 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 maggio 1998 al 26 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta, è prorogata dal 27 novembre 1998 al 26 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento

ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25223 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst Sistemi di sicurezza, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), unità di Milano, per un massimo di 19 dipendenti, e di Roma, per un massimo di 3 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta, è prorogata dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25224 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil.Ma, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per un massimo di 14 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 giugno 1997 al 4 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta, è prorogata dal 5 dicembre 1997 al 4 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25227 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama, già Socama 2000 S.r.l. unità mensa c/o Fiat Auto, con sede in Milano già Torino, e unità di Rivalta (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 31 luglio 1993 al 30 gennaio 1994.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta, è ulteriormente prorogata dal 31 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 25228 del 20 ottobre 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 2000 della ditta S.r.l. M.R.C., con sede in Roma, unità di Milano, per un massimo di 3 dipendenti giornalisti e di Roma, per un massimo di 11 dipendenti giornalisti, e per un massimo di 6 dipendenti poligrafici.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.C., con sede in Roma, e unità di Milano, per un massimo di 3 dipendenti giornalisti; di Roma per un massimo di 11 dipendenti giornalisti e per un massimo di 6 dipendenti poligrafici, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 25251 del 20 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paoli metallurgica, con sede in Trento, località Spini di Gardolo e unità di Trento, località Spini di Gardolo, per un massimo di 14 dipendenti di cui 2 in C.F.L., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1998 al 27 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposto, è prorogata dal 28 novembre 1998 al 27 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25252 del 20 ottobre 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 25 agosto 1997 al 24 agosto 1998, della ditta S.p.a. Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 25 agosto 1997 al 24 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 25 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25253 del 20 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Confezioni Sud, con sede in S. Elia a Pianisi (Campobasso) e unità di S. Elia a Pianisi (Campobasso), per un massimo di 30 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1998 al 10 gennaio 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposto, è prorogata dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25254 del 20 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche già Calobri, con sede in Settimo Milanese (Milano) e unità di Settimo Milanese (Milano), per un massimo di 23 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25255 del 20 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.T.I.M. di Raffaele Petillo & Figli, con sede in Nola (Napoli) e unità di stabilimento Nola (Napoli), per un massimo di 5 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 25 agosto 1998 al 24 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25256 del 20 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iniziative Industriali, con sede in Castenedolo (Brescia) e unità di Castenedolo (Brescia), per un massimo di 23 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 giugno 1998 al 24 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 25 dicembre 1998 al 24 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25263 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 maggio 1998 al 17 maggio 1999, della ditta S.p.a. Sci Costruzioni, con sede in Genova e unità di Cantiere Genova (Genova), Direzione, Personale ex Germania, Uffici Genova (Genova).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sci Costruzioni, con sede in Genova e unità di Cantiere Genova (Genova), Direzione, Personale ex Germania, Uffici Genova (Genova), per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1998 con decorrenza 18 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25264 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 maggio 1998 al 10 maggio 1999, della ditta S.p.a. Ma.Ste., con sede in Napoli e unità di stabilimento di Caivano (Napoli).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ma.Ste., con sede in Napoli e unità di stabilimento di Caivano (Napoli), per il periodo dall'11 maggio 1998 al 10 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 11 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25265 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 maggio 1998 al 10 maggio 1999, della ditta G.A.P., con sede in Napoli e unità di stabilimento Arzano (Napoli).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta G.A.P., con sede in Napoli e unità di stabilimento di Arzano (Napoli), per il periodo dall'11 maggio 1998 al 10 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 11 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25266 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 dicembre 1997 al 18 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Galaxis Produzione, con sede in località Isola d'Arbia (Siena) e unità di Isola d'Arbia (Siena).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Galaxis Produzione, con sede in località Isola d'Arbia (Siena) e unità di località Isola d'Arbia (Siena), per il periodo dal 19 dicembre 1997 al 18 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 19 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25267 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Putzmeister Italia, con sede in San Clemente (Rimini) e unità di stabilimento, uffici e magazzino (Rimini).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Putzmeister Italia, con sede in San Clemente (Rimini) e unità di stabilimento, uffici e magazzino (Rimini), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1998 con decorrenza 1° gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25268 del 20 ottobre 1998 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Setina Detergenti (ex Deterbi), con sede in Sezze Scalo (Latina) e unità di Sezze Scalo S.S. Setina (Latina).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Setina Detergenti (ex Deterbi), con sede in Sezze Scalo (Latina) e unità di Sezze Scalo S.S. Setina (Latina), per il periodo dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.

Articolo 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Tribunale del 18 luglio 1997, n. 136.

Contributo addizionale: no.

Contributo addizionale: no - Fallimento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25269 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.r.l. Perconfezioni, con sede in Bedizzole (Brescia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Perconfezioni, con sede in Bedizzole (Brescia) e unità di Bedizzole (Brescia), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25270 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 novembre 1997 al 2 luglio 1998, della ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso, per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 5 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25271 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 3 marzo 1998 al 2 settembre 1998, della ditta S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna) e unità di Sant'Agata Bolognese (Bologna).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna) e unità di Sant'Agata Bolognese (Bologna), per il periodo dal 3 marzo 1998 al 2 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1998 con decorrenza 3 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25272 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 luglio 1998 al 26 luglio 1999, della ditta S.p.a. Microleghe Trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Microleghe Trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1998 con decorrenza 27 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25273 del 20 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, è prorogata la

corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unità di Cogoleto (Genova).

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1998 con decorrenza 16 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25274 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1998, della ditta S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, con sede in Polvica di Nola (Napoli) e unità di Polvica di Nola (Napoli).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, con sede in Polvica di Nola (Napoli) e unità di Polvica di Nola (Napoli), per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 1° agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25275 del 20 ottobre 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 febbraio 1998 al 22 agosto 1998, della ditta S.r.l. Terrecotte, con sede in Oristano e unità di Guspini (Cagliari), per il periodo dal 23 febbraio 1998 al 22 agosto 1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Terrecotte, con sede in Oristano e unità di Guspini (Cagliari).

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1998 con decorrenza 23 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A10090-98A10124

COMUNE DI PULSANO

Variante al programma di fabbricazione del comune di Pulsano

Con delibera del consiglio comunale di Pulsano (Taranto) n. 15 del 21 aprile 1998, è stato stabilito di riapprovare limitatamente e per gli effetti previsti dall'art. 4 della legge regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3, quale variante al programma di fabbricazione, il progetto e gli allegati già approvati con delibera della giunta municipale n. 625 del 18 settembre 1997.

98A10189

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.